

***Causa Anna De Rosa e altri c. Italia – Seconda sezione – sentenza 11 dicembre 2012 (ricorso n. 52888/08, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 610/09, 4995/09, 5068/09, 5141/09)***

**Diritto ad un processo equo – In ordine alla retroattività delle leggi di interpretazione autentica – Interferenza legislativa da parte di una legge entrata in vigore successivamente all’instaurazione di giudizi – Rischio di condizionare la conclusione giudiziaria di una controversia già pendente – Violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU – Sussiste.**

**Benché non sia precluso al legislatore di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio di certezza del diritto e la nozione di processo equo contenuti nell’articolo 6 impediscono, tranne che per impellenti motivi di interesse generale, ogni ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influire sulla conclusione giudiziaria di una lite. Nel caso di specie, lo Stato italiano ha violato l’art. 6 par. 1 CEDU, essendo esso intervenuto con una norma *ad hoc* al fine di assicurarsi un esito favorevole nei giudizi di cui era parte.**

**Fatto.** Alcuni lavoratori appartenenti al personale scolastico ATA avevano agito per ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso gli enti locali prima che, con la legge 124 del 1999, venisse disposto il loro trasferimento alle dipendenze dello Stato, nella specie del Ministero dell’Istruzione<sup>1</sup>.

Stando all’art. 8 della legge n. 124 del 1999, l’anzianità di servizio maturata dai ricorrenti presso l’ente locale di provenienza era riconosciuta ai fini giuridici ed economici. Tuttavia, senza calcolare il trattamento economico sulla base della anzianità maturata dai lavoratori presso gli enti locali fino al 31 dicembre 1999, come imponeva il contratto collettivo nazionale del comparto scuola, il Ministero attribuiva ai ricorrenti un’anzianità fittizia convertendo la retribuzione percepita presso gli enti locali alla data del 31 dicembre 1999 in anni di anzianità. A tal fine, venivano eliminate dall’ultima busta paga dei ricorrenti tutte le voci accessorie dello stipendio da loro percepite in maniera stabile fino al 31 dicembre 1999.

I ricorrenti si rivolsero al giudice del lavoro al fine di ottenere sia il riconoscimento giuridico ed economico dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza sia il versamento della differenza di retribuzione a partire dal 1° gennaio 2000. Essi lamentarono, altresì, di percepire uno stipendio non corrispondente all’anzianità maturata ed inferiore a quello degli impiegati da sempre inquadrati nei ruoli del Ministero dell’Istruzione.

Il giudice del lavoro accolse i ricorsi promossi e condannò il Ministero a riconoscere l’anzianità maturata dai lavoratori presso gli enti locali. In seguito al ricorso in appello presentato dal Ministero, vennero confermate anche in secondo grado le sentenze del tribunale, riconoscendo la violazione dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999. Il Ministero soccombente propose così ricorso per cassazione.

Nel frattempo veniva adottata la legge n. 266 del 2005 (“legge finanziaria 2006”) il cui art. 1, intitolato “*Interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge n. 124 del 1999*”, prevedeva che il personale ATA dovesse essere inquadrato nei ruoli della nuova amministrazione sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento. Tenuto conto dell’entrata in vigore della nuova legge, la Corte di cassazione accolse il ricorso del Ministero e i ricorrenti furono costretti a restituire al Governo le somme ricevute in esecuzione delle sentenze precedenti e persero il riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso l’ente locale di

---

<sup>1</sup> La questione oggetto dei ricorsi in titolo era già stata affrontata dalla Corte con la sentenza del 7 giugno 2011 nell’analogo caso Agrati e altri c. Italia.

provenienza. Lo stipendio da percepire, peraltro, risultava inferiore a quello di altri *ex* membri del personale ATA che avevano vinto, con sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2006.

I ricorrenti adirano quindi la Corte EDU denunciando la violazione dell'art. 6 par. 1 della CEDU, in quanto l'intervento legislativo realizzato con la legge finanziaria, in pendenza del giudizio, avrebbe gravemente leso il loro diritto ad un processo equo. A loro avviso, l'interpretazione autentica del citato articolo 8 della legge 124 del 1991 sarebbe stata motivata unicamente dall'interesse finanziario dell'amministrazione, non sufficiente quindi ad integrare un motivo imperativo d'interesse generale.

### **Diritto.**

#### ***Sull'art. 6 CEDU (equità del processo sotto il profilo della retroattività di norme sopravvenute).***

La Corte di Strasburgo ribadisce, in primo luogo, che se in linea di principio nulla vieta al potere legislativo di regolamentare mediante nuove disposizioni, a carattere retroattivo, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della certezza del diritto e la nozione di processo equo sanciti dall'art. 6 CEDU ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia. La Corte rammenta, inoltre, che l'esigenza della parità delle armi implica l'obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte.

Nel caso di specie la Corte, rilevato che l'articolo 1 della legge finanziaria 2006 esclude dal suo campo di applicazione solo le sentenze passate in giudicato, constata che l'adozione della legge di interpretazione autentica, definendo il merito della controversia, ha reso vana la prosecuzione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Ad avviso della Corte, lo scopo invocato dal Governo, vale a dire la necessità di colmare un vuoto giuridico ed eliminare le disparità di trattamento tra gli impiegati, in realtà è stato unicamente quello di difendere l'interesse finanziario dello Stato riducendo il numero di procedimenti pendenti dinanzi agli organi giudiziari. Alla luce di tali considerazioni la Corte dichiara sussistente la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU.

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art 6 CEDU – *Diritto a un equo processo*

Legge n. 124 del 1999 – *Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*

Legge n. 205 del 2006 – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*

### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 6 CEDU – relativamente alla preclusione, tranne che per impellenti motivi di interesse generale, in virtù del principio dello stato di diritto e della nozione di processo equo, di un'interferenza legislativa nell'amministrazione della giustizia con il proposito di influenzare la determinazione giudiziaria controversa: *Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadi c. Grecia*, sentenza del 9 dicembre 1994; *Zielinski e Pradal & Gonzalez ed altri c. Francia*, (ricorso n. 24846/94 e da 34165/96 a 34173/96). Relativamente all'esigenza della parità delle armi la quale implica l'obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte: *Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi*, sentenza del 27 ottobre 1993 e *Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis*.